



Ufficio fiscale

IVA/REDDITI

Marghera 10 aprile 2020

Oggetto: COVID-19: D.L. N.23 DEL 8/4/2020 MISURE FISCALI

E' stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** (Serie Generale n.94 dell'8 aprile) il **Decreto Liquidità Imprese** (DL n.23/2020), con misure urgenti in materia di accesso al credito, adempimenti fiscali per le imprese e proroga di termini amministrativi e processuali.

L'entrata **in vigore** del provvedimento è il **9 aprile 2020**.

Il Decreto contiene numerose misure di accesso al **credito** e **agevolazioni** atte a garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza covid-19. In questa circolare illustriamo quelle contenute **nel CAPO IV relativo alle misure fiscali**.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (art.18)

La norma è diretta a sostenere i **titolari di partita Iva** per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 **hanno inciso sulla liquidità**.

I **beneficiari della sospensione** (esercenti attività di impresa, arte e professione), sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.


La disposizione prevede **la sospensione**:

- **delle ritenute alla fonte** di cui **agli articoli 23 e 24** del DPR n.600/1973 (lavoro dipendente e assimilati), e **alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- **del'IVA**;
- **dei contributi previdenziali e assistenziali**, e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail)**. Con riferimento a quelli in scadenza nel mese di maggio, la sospensione riguarda anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti - artigiani.

La sospensione dei termini **in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020**, opera:

- per i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel 2019 che hanno una diminuzione dei ricavi o dei compensi di **almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (2019) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (2019).

- Per i soggetti con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel 2019 che hanno una diminuzione dei ricavi o dei compensi di **almeno il 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (anno 2019) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (2019).
- per i **soggetti che hanno intrapreso l'attività economica dal 1 aprile 2019** (indipendentemente dalla riduzione del fatturato o corrispettivi dei mesi di marzo o aprile 2020).



N.B. Per i **soggetti con più attività** e in **mancanza di specifici chiarimenti**, si ritiene che per il computo della **riduzione di fatturato/corrispettivi**, si deve far riferimento al **complessivo di tutte le attività esercitate**. Inoltre, occorre tener conto anche dei **beni strumentali ceduti** e dei **“passaggi interni”**.

N.B. A breve verrà messa a disposizione una **specifico applicazione software** per l'**individuazione dei soggetti che potenzialmente** possono accedere alla **sospensione dei versamenti**.

Esempio: impresa X (con liquidazione IVA mensile) con ricavi totali 2019 **inferiori a 50 milioni di euro** (la riduzione deve essere almeno **del 33%**)

-fatturato del mese di marzo 2019 = 131.000
 -fatturato del mese di marzo 2020 = 85.000
 $-(131.000-85.000) : 131.000 \times 100 = 35,11\%$

poiché è superiore al limite del 33%, può avere la sospensione del versamento delle ritenute, IVA e contributi previdenziali relativi al mese di marzo, in scadenza il 16 aprile ed effettuarle entro il 30 di giugno.

Se la medesima impresa X ad aprile avesse la seguente situazione:

- fatturato del mese di aprile 2019 = 100.000
- fatturato del mese di aprile 2020 = 70.000
- $-(100.000-70.000) : 100.000 \times 100 = 30\%$

poiché è inferiore al limite del 33%, non potrà avere la sospensione del versamento delle ritenute, IVA e contributi previdenziali relativi al mese di aprile, e quindi sarà tenuta ad effettuarli entro il 18 maggio.

Enti non commerciali. Rispetto alla previsione degli articoli 61 e 62 del DL n.18/2020, l'articolo 18 del DL n. 23/2020, **amplia la platea dei soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti per aprile e maggio** richiamando "...*gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale* ...".

Quest'ultima definizione (ad opinione della stampa specializzata e della Cia Nazionale), "...*in assenza di limiti puntuali, non potrà che interpretarsi in senso estensivo ricomprendendo, ad esempio, associazioni di categoria o sindacali*" e quindi **anche la Confederazione e il Patronato.**

Riguardo **gli enti non commerciali** (compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti):

- **se svolgono solo attività istituzionale** ("...*non in regime d'impresa*"), è prevista la **sospensione**: delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n.600/1973 (lavoro dipendente e assimilati), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e dei contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
- **se svolgono anche attività d'impresa**, per l'accesso alla sospensione **si applicheranno le regole ordinarie** (commi 1 e 2 del art. 18) e quindi i limiti di ricavi e fatturato individuati dal DL n. 23/2020. In questo caso la sospensione opera solo se l'ente ha subito un effettivo pregiudizio economico parametrato sul calo del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di riferimento.

Per Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza. I soggetti **residenti nelle 5 province più colpite** dall'epidemia, **i versamenti IVA di aprile e maggio 2020, potranno beneficiare del rinvio a prescindere dal volume dei ricavi o compensi del 2019, ma con l'unica condizione** di aver registrato un calo dei ricavi o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- **in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020** ovvero
- **mediante rateizzazione** fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.

Sospensione per specifiche attività. Per le **imprese maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica** indicate **dall'art. 8 del DL n. 9/2020** (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator) e **dall'art. 61 del DL n. 18/2020** (associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono impianti sportivi, palestre, piscine, teatri, cinema, discoteche, ricevitorie del lotto, soggetti che organizzano corsi, fiere, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.), nel caso **non rientrino nei parametri stabiliti dall'articolo 18 del DL n. 23/2020** per fruire della sospensione, **continua ad applicarsi la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020** (per le associazioni sportive fino al 31 maggio),

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati (senza sanzioni ed interessi) in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 (per le associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020).

Monitoraggio. Ai fini della **verifica del rispetto del requisito della diminuzione** dei ricavi o dei corrispettivi necessario per fruire della sospensione dei versamenti, **l'Agenzia delle entrate comunicherà i dati** all'INPS, l'INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali.

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E PROVIGIONI (art.19)

L'articolo 19 modifica il comma 7 dell'articolo 62 del DL n.18/2020 ("Cura Italia), prevedendo che i **sogetti che:**

- **nel 2019** hanno conseguito **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** (l'eventuale adeguamento di ricavi o compensi agli ISA, non rilevano per la determinazione del limite);
- **nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato,**

i ricavi e i compensi percepiti dal 17/3/2020 (data di entrata in vigore del DL n.18/2020) **e il 31 maggio 2020, non saranno soggette a ritenute d'acconto** ai sensi degli **articoli 25 e 25-bis del DPR n.600/1973** (ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari).

I percipienti dei ricavi o compensi, che si avvalgono di tale possibilità, devono:

- **versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:**
 - ✓ in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2020** ovvero
 - ✓ mediante rateizzazione fino a un massimo **di 5 rate mensili** di pari importo **a decorrere dal mese di luglio 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi;

tramite modello F24, indicando uno specifico codice tributo di prossima istituzione.


Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella **circolare n. 8/E/2020**, per avvalersi del beneficio, i professionisti e gli agenti **devono:**

- **omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura** (analogica o elettronica);
- devono rilasciare ai sostituti d'imposta **un'apposita dichiarazione**, indicando la volontà di avvalersi della disposizione:

“Ai sensi dell’art. 62, comma 7, DL n. 18/2020, si chiede di non operare la ritenuta alla fonte di cui agli artt. 25 e 25 bis DPR n.600/1973 in relazione alla fattura n..... delse pagata entro il 31 maggio 2020”.

Se il professionista, agente e rappresentante di commercio intende fruire della “sospensione” della ritenuta alla fonte nel periodo previsto:

- se **ha già emesso fattura**, è tenuto a **fornire al cliente (o casa mandante) una dichiarazione** nella quale richiede che il **pagamento** della prestazione sia effettuato **senza applicazione della ritenuta d’acconto** di cui all’art. 25 / 25-bis, DPR n. 600/73 ai **sensi dell’art. 62, comma 7, DL n. 18/2020**;
- se **procede ora con l’emissione della relativa fattura**, è tenuto ad **indicare nella stessa, con apposita dicitura**, la non applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 / 25-bis, DPR n. 600/73 ai **sensi dell’art. 62, comma 7, DL n. 18/2020**.



ACCONTI DI GIUGNO METODO PREVISIONALE (art. 20)

Per il calcolo degli acconti IRPEF/IRES e IRAP è possibile utilizzare il **metodo storico** oppure il **metodo previsionale**.

Con il metodo Storico, per stabilire se è dovuto o meno l’acconto per l’anno 2020 occorre verificare l’importo indicato:


- a rigo “*Differenza*” o “*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*” presente nel quadro RN del mod. REDDITI 2020;
- a rigo “*Totale imposta*” presente nel quadro IR del mod. IRAP 2020.

Il metodo Previsionale, si può utilizzare qualora **si presuma di conseguire** ricavi o compensi inferiori e quindi un’imposta 2020 inferiore rispetto al 2019 al fine di versare un acconto inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico), ovvero non effettuare alcun versamento.

L’utilizzo di quest’ultima metodologia può esporre (in caso di versamento di un acconto inferiore al dovuto, all’applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Considerato che a causa effetti economici del COVID-19, i contribuenti **potranno registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale** ai fini dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, e quindi è presumibile un “largo” utilizzo del metodo “previsionale”, l’art.20 dispone che:

non si applicheranno sanzioni e interessi in caso l’importo degli acconti versati, **siano almeno pari all’80%** rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP (metodo storico).



RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (art.21)

L'art. 60 del DL n.18/2020 aveva **prorogato per tutti i contribuenti** (anche per quelli che non potevano accedere proroghe previsti dagli articoli 61, 62 e seguenti), **al 20 marzo 2020, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche** (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.) **in scadenza il 16 marzo 2020:**

- **IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019;**
- **ritenute d'acconto operate a febbraio** su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto o d'opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- **contributi previdenziali ed assistenziali** relativi alle retribuzioni maturate nel **periodo di paga di febbraio**, nonché contributi dovuti alla **Gestione separata INPS**, compresi i contributi / premi INAIL.
- **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali.**

Ora l'articolo 21 del DL n. 23/2020 prevede **un'ulteriore proroga** della scadenza del 20 marzo:


al 16 aprile 2020. Non si applicheranno né sanzioni né interessi se eseguiti entro quest'ultima data.

CONSEGNA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (art.22)

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, è disposto **solo per l'anno 2020, il differimento,:**

- **al 30 aprile** (dal 31 marzo) il termine **entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti le certificazioni uniche** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo;
- **al 30 aprile** (dal 31 marzo) per la **trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CU 2020** dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi 730 precompilata senza irrogazione di sanzioni.

N.B. Per le CU contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione 730 precompilata**, la trasmissione telematica **dovrà essere effettuata entro il 30 ottobre**, che coincide con il termine di presentazione del modello 770/2020.



PROROGA DEI DURF EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO (art.23)

In base al nuovo articolo 17-bis al DLgs n. 241/1997, a decorrere **dal 1° gennaio 2020**, i soggetti - sostituti d'imposta, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di **importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro** a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e all'impresa subappaltatrice (a sua volta obbligata a rilasciarla) **copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle **ritenute fiscali** operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.

Gli obblighi comunicativi previsti dall'articolo 17-bis **non si applicano** se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, **in alternativa** alle deleghe di pagamento, **trasmettono al committente un certificato di regolarità fiscale (c.d. "DURF")**.

Il **DURF** è messo a disposizione del contribuente dall'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, a partire **dal 3° giorno lavorativo** di ogni mese e ha **validità di 4 mesi** dalla data del rilascio.

L'articolo 23 del DL n.23/2020, in considerazione della situazione di emergenza:

proroga la validità dei certificati emessi nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.

La proroga, di fatto, allunga la validità dei certificati rilasciati nel mese di febbraio **solo di qualche giorno**. Infatti, il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di certificazione è del 6 febbraio 2020 e quindi i certificati emessi nel mese di febbraio avrebbero comunque avuto validità fino al mese di giugno.

TERMINE AGEVOLAZIONE 1° CASA (art.24)

Le agevolazioni "*prima casa*" sono finalizzate a favorire l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. **Se il venditore è:**

- **un privato o un'impresa che vende in esenzione Iva**, le imposte da versare con i benefici "*prima casa*" sono: imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%); imposta ipotecaria fissa di 50 euro; imposta catastale fissa di 50 euro;
- **un'impresa, con vendita soggetta a Iva**, le imposte da versare con i benefici "*prima casa*" sono: Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro; imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.

Chi acquista può fruire delle suddette agevolazioni a condizione che:

- non posseda, **nello stesso Comune**, altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge;
- non sia titolare di diritti di **uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune**;
- non sia titolare, interamente o per quote, di altro immobile **su tutto il territorio nazionale**, per il quale abbia già fruito delle agevolazioni ;
- l'immobile si trovi nel Comune in cui l'acquirente ha stabilito o stabilirà **la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto, o nel quale svolge la propria attività**;
- l'immobile acquistato non sia considerato "**di lusso**" cioè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Tali condizioni **devono sussistere tutte al momento dell'acquisto**, e devono essere dichiarate al notaio, che le trascrive nell'atto di compravendita.

L'assenza di una delle condizioni sopra elencate fa venire meno il diritto alle agevolazioni fiscali, e determina l'applicazione delle imposte ordinarie, con una **sanzione pari al 30 % dell'importo non pagato** (per tale infrazione è tuttavia ammesso il "ravvedimento operoso").

Anche la cessione dell'immobile **entro 5 anni dall'acquisto** costituisce causa di decadenza dal beneficio, **se l'acquirente non provvede, entro un anno**, a riacquistare un altro immobile destinato a casa di abitazione.


L'articolo 24 del decreto, al fine di non far decadere dal beneficio i soggetti potenzialmente interessati, dispone **la sospensione dei termini per i benefici "prima casa", dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020**, relativamente:

- **al periodo di 18 mesi** dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- **al termine di un anno entro** il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- **al termine di un anno entro** il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

E' prorogato anche **il termine per il riacquisto della prima casa** previsto dall'articolo 7 della Legge n. 448/1998, **ai fini della fruizione del credito d'imposta.**

In merito si rammenta che l'articolo 7, commi 1 e 2, legge n. 448/1998, prevede che ove una "prima casa" sia trasferita nel quinquennio e si provveda entro un anno all'acquisto di altra "prima casa", da destinare necessariamente a propria abitazione principale, non si decade dai precedenti benefici e si ha anche diritto **al credito d'imposta** previsto dal menzionato articolo 7.

L'acquirente, in tal caso, può fruire di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto che, in ogni caso, non può essere superiore a quella corrisposta in relazione al secondo acquisto (quindi, nel caso in cui il contribuente abbia pagato sul primo acquisto un'imposta di 4.000 euro e sul secondo acquisto un'imposta di 3.000 euro, il credito di imposta ammonterà a tale minore importo di 3.000 euro).



Ad esempio: se il contribuente ha acquistato un'abitazione con i requisiti "prima casa" e il termine di 18 mesi per trasferire la residenza nel comune ove è situato l'immobile scade il 30 aprile 2020 a seguito della sospensione avrà tempo fino all'8 marzo 2021:

- dal **23 febbraio** al 30 aprile 2020 = 67 giorni di sospensione
- dal 1 gennaio al 8 marzo 2021 = 67 ripresa del conteggio dei giorni.

ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA (art.25)

Al fine di agevolare la tempestiva presentazione del modello 730, **l'articolo 25 consente ai CAF e i professionisti abilitati** di gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente con le medesime modalità.

Quindi, **per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria**, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, **possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati:**

- la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta relativa al 2019,
- la copia della documentazione necessaria,
- copia del documento di identità.

In caso di necessità, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner che consentano di inviare copia dei documenti completi della firma, **il contribuente può inviare una delega non sottoscritta** ma suffragata da una **propria autorizzazione** sottoscritta tramite strumenti elettronici **volti ad assicurarne la provenienza**.

L'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario.

N.B. Le stesse modalità illustrate, sono consentite anche per **autorizzare la presentazione, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS per conto del contribuente da parte dell'intermediario** (ad esempio: indennità 600 euro per autonomi e lavoratori stagionali agricoli e dello spettacolo, oltre che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, la presentazione del modello RED e la richiesta del Reddito di cittadinanza).

N.B. una volta cessata la situazione emergenziale, i CAF e i professionisti abilitati hanno l'obbligo, di regolarizzare la documentazione acquisita con le modalità previste dall'art.25 "a distanza", con consegna delle deleghe e della documentazione con le modalità ordinarie (firme dei contribuenti).

Periodo di emergenza sanitaria
Acquisizione documentazione
a distanza



Fine periodo di
emergenza
sanitaria:
Regolarizzazione

SEMPLIFICAZIONE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (art.26)

L'imposta di bollo è dovuta, in generale, sulle operazioni **non assoggettate ad Iva** (se di ammontare superiore a 77,47 euro) come, ad esempio per le fatture:

- fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, DPR n. 633/1972) e territoriale (articoli da 7a 7-septies, DPR n. 633/1972);
- escluse dalla base imponibile dell'IVA (art. 15 DPR n. 633/1972);
- esenti da IVA (art. 10 DPR n. 633/1972);
- non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette- art. 8, comma 1, lettera c, DPR n. 633/1972);
- effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi e del regime forfetario.

Con l'introduzione dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, il bollo sulle fatture elettroniche deve essere **pagato trimestralmente entro il giorno 20 del primo mese successivo** al trimestre di riferimento:

- 1° trimestre: entro il 20 aprile;
- 2° trimestre: entro il 20 luglio;
- 3° trimestre: entro il 20 ottobre;
- 4° trimestre: entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

Una specifica funzione dell'Agenzia, calcola e rende noto l'ammontare dell'imposta da pagare per ogni trimestre direttamente dal proprio account, basandosi sui dati delle fatture transitate dal Sistema di Interscambio. Per ciascuna scadenza, sono immediatamente disponibili i modelli F24 già compilati.


Il DL n. 124/2019 ha previsto che nel caso in cui il tributo non superi la **soglia annua di 1.000 euro**, il versamento possa essere assolto **con cadenza semestrale**:

- entro il 16 giugno;
- entro il 16 dicembre.

L'articolo 26 del DL n. 23/2020, modifica l'articolo 17 del DL n. 124/2019 **riparametrando le scadenze di versamento per il 1° e il 2° trimestre dell'anno**, in base al loro **ammontare inferiore o superiore ai 250 euro**. Stabilisce infatti, che:

- se l'**ammontare dell'imposta di bollo** sulle fatture elettroniche emesse **nel 1° trimestre è inferiore a 250 euro** (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il 1° e 2° trimestre è superiore a 250 euro), il versamento avviene entro la scadenza del 2° trimestre (quindi entro il 20 luglio);
- se l'ammontare **dell'imposta di bollo** sulle fatture elettroniche emesse **nel 1° e 2° trimestre risulti inferiore a 250 euro**, il versamento dell'imposta relativa al 1° e 2° trimestre può essere eseguito entro la scadenza del 3° trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

N.B. Per le **liquidazioni dell'imposta del 3° e 4° trimestre solare dell'anno**, restano **ferme le ordinarie scadenze** per i versamenti, in ragione delle fatture elettroniche emesse in tali periodi ed assoggettate a bollo.



MODIFICA AL CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE (art.30)

L'articolo 64 del DL n. 18/2020, ha introdotto un **credito d'imposta in riferimento alle spese sostenute per effettuare la sanificazione degli ambienti di lavoro** per prevenire i contagi da coronavirus.

A beneficiare del bonus fiscale sono gli **esercenti attività d'impresa, arte o professione** che provvederanno ad assicurare ai propri lavoratori la salubrità degli ambienti di lavoro, **adottando misure straordinarie di prevenzione** e verrà riconosciuto ai datori di lavoro.

Per tutte le spese agevolabili, il credito d'imposta:

- **è pari al 50% per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020,**
- **fino ad un massimo di 20.000 euro** a beneficiario.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

La misura non è ancora entrata in funzione, in attesa di un decreto attuativo da adottare entro il 16 aprile 2020, che consentirà di conoscere criteri e modalità di fruizione o eventuali limiti applicativi.

L'articolo 30 del DL n.23/2020 **amplia il novero di spese agevolabili** dal credito d'imposta:

- **all'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (ad esempio: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari),
- **all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale** ad agenti biologici o **a garantire la distanza di sicurezza interpersonale** (ad esempio: barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

